



OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DEL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

In esito all'audizione del 23 Maggio u.s., nel ringraziarVi per la Vostra attenzione, indichiamo, qui di seguito, le osservazioni dell'OCF.

L'OCF ha espresso apprezzamento per l'impianto complessivo della riforma che va nel senso indicato dalla direttiva europea c.d. insolvency, ovvero l'emersione anticipata e la degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa, in particolare attraverso l'istituto della composizione negoziata introdotta con il D.L. 118/21. L'intervento va a colmare un vuoto normativo che era divenuto urgente, stante i continui rinvii dell'entrata in vigore del codice della crisi e l'emergenza economica provocata prima dalla pandemia e poi dalla guerra.

Lo schema di DLGS approvato il 17.03.2022 prevede l'innesto della composizione negoziata nel codice della crisi in attuazione della Direttiva Insolvency del 2019.

Se questo è l'intento del legislatore è però necessario rendere maggiormente appetibile l'istituto in quanto i numeri delle procedure attualmente in corso (217 a fronte di 2358 esperti di cui il 17% avvocati - dati Unioncamere Osservatorio Nazionale sulla Composizione negoziata) attestano la scarsa applicazione avvenuta fino ad oggi.

Quanto alle modifiche della bozza di decreto correttivo illustrate dalla Commissione incaricata presieduta dalla prof. Pagni trattasi di aggiustamenti tecnico- formali in gran parte condivisibili.

Si ritiene tuttavia necessario evidenziare le seguenti criticità.

A) Patrocinio a Spese dello Stato nella procedura per esdebitazione del debitore incapiente di cui all'art. 283 DL 14/2019, in vigore dal 1.9.2021.

La disciplina vigente non consente di ammettere il sovraindebitato persona fisica al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato. La formulazione letterale del comma VI si limita a prevedere che: "i compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà" ma nulla dice sul patrocinio a spese dello stato.

Vi è un'evidente difformità rispetto alla disciplina in materia di fallimento di cui all'art. 146 comma III lett. e) TUSG che prevede in caso di incapacienza del fallimento l'anticipo dell'erario anche per il compenso del curatore fallimentare in qualità di ausiliario del giudice con la riduzione del compenso della metà ex art. 130 TUGS. Come è noto inoltre sono a carico dell'erario anche i compensi dell'avvocato che assiste il fallimento incapiente a fronte del provvedimento del Giudice Delegato (art. 144 TUGS).

Vi sono pertanto evidenti profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 24 e 3 Cost. che impongono di estendere anche al sovraindebitato incapiente la possibilità di accedere al Patrocinio.

In un periodo di crisi economica quale è quello attuale appare necessario garantire l'esdebitazione anche a coloro che sono incapienti e quindi non hanno la possibilità di pagare i compensi dell'organismo, sia pure in forma ridotta. Dall'altro lato è corretto che l'attività che compie l'OCC nella procedura vada comunque remunerata.

B) Segnali di allarme



Nell'esprimere apprezzamento e condivisione per la scelta di sostituire le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con l'istituto della composizione negoziata, si evidenziano alcune perplessità relative al ruolo riconosciuto ai creditori pubblici qualificati.

Nel confermare il dovere dell'imprenditore di adottare presidi organizzativi idonei alla rilevazione tempestiva della crisi, lo schema di decreto ha introdotto i segnali di allarme per i creditori pubblici qualificati (INPS – INAIL – AGENZIA ENTRATE – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) individuando quali indicatori della crisi importi molto ridotti con particolare riferimento al debito IVA (superiore a € 5.000,00 relativo alle liquidazioni periodiche) e ai contributi previdenziali. Tali parametri non tengono conto delle dimensioni delle imprese e appaiono eccessivamente penalizzanti in un momento di crisi quale è quello che sta attraversando il nostro Paese.

C) Formazione dell'esperto negoziatore

Il D.L. n.118/2021 prevede all'art.3, comma 3, quale requisito per l'iscrizione degli Avvocati all'elenco degli esperti non solo l'iscrizione all'albo da almeno cinque anni ma anche la maturazione di precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa oltre, secondo quanto previsto al successivo comma 4, al possesso di specifica formazione.

La previsione della necessità di documentare "le precedenti esperienze in materia di ristrutturazione aziendale e di crisi d'impresa", potrebbe essere meglio dettagliata e specificata in quanto si rischiano valutazioni diverse tra i vari ordini professionali cui sono affidati i compiti di raccolta e verifica delle domande di iscrizione dei propri iscritti che vengono poi trasmesse alla Camera di Commercio per l'inserimento negli elenchi ed in ogni caso le linee guida indicate dal Ministero della Giustizia appaiono eccessivamente restrittive della portata della norma.

Inoltre, i criteri di formazione degli esperti negoziatori dovrebbero essere chiariti e specificati per renderli uniformi sull'intero territorio nazionale.

Il percorso di formazione previsto dall'art.3, comma 4, quale requisito di iscrizione dovrebbe essere meglio specificato ed articolato in modo da creare uniformità di formazione tra tutti gli esperti negoziatori appartenenti alle diverse categorie di professionisti.

In ogni caso, si rileva che la formazione, se ben curata ed arricchita anche attraverso l'esame di casi concreti, potrebbe consentire agli interessati di acquisire esperienze professionali e competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di esperto negoziatore, senza necessità di documentare "precedenti esperienze professionali".

D'altro canto, i professionisti (Avvocati) che abbiano acquisito il titolo di "specialista in materia di crisi d'impresa" ovvero siano iscritti all'albo dei gestori della crisi potrebbero non dover svolgere alcun percorso ulteriore di formazione in quanto in possesso della sufficiente esperienza e competenza.

Roma, 28 maggio 2022